

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2023, n. 12-6488

DPR 616/1977. DLgs 102/2004. DL 73/2021. L 106/2021. LR 63/1978. DM 09.08.2021. Integrazione alla DGR n. 30-3561 del 16.07.2021, già' integrata dalla DGR n. 17-3901 del 08.10.2021, di delimitazione zone danneggiate e riconoscimento eccezionalita' gelate avvenute tra 7 e 8 aprile 2021 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e nella Citta' Metropolitana di Torino.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 30-3561 del 16.07.2021, integrata dalla D.G.R. n. 17-3901 del 08.10.2021 sono state delimitate le zone danneggiate per il riconoscimento di eccezionalita' delle gelate avvenute tra 7 e 8 aprile 2021 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e nella Citta' Metropolitana di Torino", ai sensi del D.P.R. 616/1977, articolo 70, del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. del D.L. 73/2021 e della L.R. 63/1978, articoli 54 e 55;

con D.M. 9 agosto 2021, integrato con D.M. 4 febbraio 2022, è stata dichiarata l'eccezionalita' delle gelate avvenute tra 7 e 8 aprile 2021 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e nella Citta' Metropolitana di Torino.

Preso atto che, come da atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Comuni di Cuneo e di Caraglio, con note ns. prot. n. 21719 del 19/09/2022 e n. 20838 del 05/09/2022, hanno richiesto un'integrazione alla suddetta D.G.R. n. 30-3561 del 16/07/2021 in quanto, nei tempi previsti dalla ricognizione dei danni, non sono riusciti a trasmettere tutti i dati relativi ai mappali coinvolti dalle gelate, a causa dell'incompletezza dei dati pervenuti dalle aziende colpite e/o per mero errore materiale nella fase di caricamento e trasmissione delle informazioni relative ai fogli di mappa coinvolti.

Dato atto che, a tal fine, è stato elaborato un secondo documento integrativo alla relazione n° 1/2021 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", con cui, per le finalità di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i., si va ad integrare la delimitazione territoriale effettuata con D.G.R. n. 30-3561 del 16 luglio 2021 con ulteriori fogli di mappa afferenti ai territori di Cuneo e Caraglio, per i quali comuni comunque il D.M. 9 agosto 2021 ha già riconosciuto l'eccezionalita' dell'evento, tenuto conto che:

a causa di oggettive difficoltà organizzative ed operative da parte delle Amministrazioni Comunali, alcuni fogli di mappa dei Comuni di Cuneo e Caraglio, non sono stati inseriti nell'elenco di delimitazione territoriale sopra richiamata, pur avendone i requisiti;

nonostante l'incompletezza della trasmissione delle segnalazioni da parte delle Amministrazioni Comunali nei termini previsti dalla nota prot. n. 14776 del 31/05/2021, l'attività di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 102/2004, della L.R. 63/1978 e della D.G.R. del 5 dicembre 2016 n. 25-4316 è stata svolta regolarmente;

si è verificato che le aziende agricole hanno segnalato i danni nei tempi previsti dalla normativa vigente e hanno presentato domande di aiuto ritenute ammissibili e valutate positivamente tranne per la localizzazione del danno;

l'esclusione dall'area oggetto di delimitazione dei danni ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. causerebbe un forte e sperequato disagio economico alle aziende agricole localizzate nei territori comunali colpiti dalle gelate del 7 e 8 aprile 2021;

in considerazione di quanto sopra precisato, non risulta necessario richiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alcuna integrazione del D.M. 9 agosto 2021, in quanto il territorio comunale di Cuneo e di Caraglio era già compreso nella declaratoria ministeriale;

l'indicazione del foglio di mappa, quale allegato alla deliberazione della Giunta regionale di delimitazione dei danni, rientra tra i compiti degli uffici regionali, prevista dalla D.G.R. n. 25 – 4316 del 5 dicembre 2016.

Ritenuto, pertanto, di integrare i fogli di mappa dei comuni di Cuneo e di Caraglio delimitati per i danni alle produzioni vegetali con la D.G.R. n. 30-3561 del 16 luglio 2021, integrata dalla D.G.R. n. 17-3901 del 08.10.2021, con i seguenti fogli di mappa: comune di Cuneo (CN) fogli 1 – 9 – 10 – 11 – 34 – 49 – 55 – 58 – 78 – 85 – 95 - 102 – 110 – 122 – 138 – 140 e comune di Caraglio (CN) foglio 9.

Visto:

il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; e considerato che l'art. 51 di detto Regolamento, al comma 4, prevede che "Al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.";

il D.Lgs. n. 32/2018 che modifica il D.Lgs. n. 102/2004, integrandolo con le disposizioni previste dal regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014.

Richiamato che:

il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 all'art. 2 "definizioni" distingue le calamità naturali comprendendo tra di esse i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, dalle avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale le quali invece sono rappresentate da condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua da calcolarsi sulla base dei parametri ivi indicati;

lo stesso regolamento UE sopra richiamato, nonché il D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 32/2018, definiscono le caratteristiche ed i limiti di finanziamento relativi agli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali distinguendoli da quelli relativi agli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo.

Visti gli orientamenti della UE stessa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01);

visto il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014;

visto il D.P.R. n. 616/1977, art. 70;

visto il D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 32/2018;

visto il D. L. n. 73/2021;

vista la L. n. 106/2021;

vista la L.R. n. 63/1978, artt. 54 e 55;

vista la D.G.R. n. 25 – 4316 del 5 dicembre 2016;

vista la D.G.R. n. 30 – 3561 del 16 luglio 2021;

visto il D.M. 9 agosto 2021.

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e considerato che tale regolamento sostituisce il citato regolamento 702/2014 a far data dal 1 gennaio 2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire di integrare i fogli di mappa dei comuni di Cuneo e di Caraglio, delimitati per i danni alle produzioni vegetali con la D.G.R. n. 30-3561 del 16 luglio 2021, integrata dalla D.G.R. n. 17-3901 del 08.10.2021, con i seguenti fogli di mappa: comune di Cuneo (CN) fogli 1 – 9 – 10 – 11 – 34 – 49 – 55 – 58 – 78 – 85 – 95 - 102 – 110 – 122 – 138 – 140 e comune di Caraglio (CN) foglio 9, nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)